

CIMIAV ENTE BILATERALE AGRICOLO NOVARA E V.C.O.
REGOLAMENTO

Articolo 1
DECORRENZA

Il presente regolamento decorre dal 26 aprile 2018

Articolo 2
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il Regolamento disciplina l'attuazione degli scopi statutari. Il Regolamento norma, inoltre, le modalità di convocazione del comitato di gestione.

Articolo 3
REQUISITI E OBBLIGATORIETA'

I datori di lavoro organizzati sia in forma individuale che in forma collettiva societaria e/o cooperativa e/o di consorzio, che assumono manodopera e che esplicitamente o anche implicitamente applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro "CCNL" e quindi quello interprovinciale per gli operai agricoli e florovivaisti, operanti con unità produttive sul territorio delle province di Novara e V.C.O., sono tenute a riconoscere integralmente quanto previsto dai medesimi Contratti Provinciale e Nazionale con la conseguente obbligatorietà al vincolo della norma statutaria del "Cimlav Ente Bilaterale Agricolo di Novara e VCO". Il vincolo di obbligatorietà di partecipazione all'Ente Bilaterale presuppone e comporta la conoscenza con conseguente accettazione delle norme dello Statuto, e del Regolamento e successive modifiche.

Articolo 4
CONVOCAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

Il Comitato di Gestione viene convocato dal Presidente a mezzo avviso scritto spedito anche tramite posta elettronica o fax, da inviare almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e, nei casi di urgenza con un preavviso di almeno un giorno. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Il Comitato di gestione può essere altresì convocato con le stesse modalità di cui sopra su richiesta scritta e motivata per iniziativa della maggioranza dei suoi componenti.

Non è ammessa rappresentanza.



Articolo 5

MODALITA' E VERSAMENTO CONTRIBUTI

I contributi sono versati dalle aziende come di seguito riportato:

- 1° trimestre entro il 30 aprile di ogni anno;
- 2° trimestre entro il 31 luglio di ogni anno;
- 3° trimestre entro il 31 ottobre di ogni anno;
- 4° trimestre entro il 31 gennaio di ogni anno.

Entro le stesse scadenze, le aziende sono tenute a presentare all'ente bilaterale, anche per il tramite di un intermediario, il file DMAG già trasmesso all'Inps.

L'entità dei contributi attualmente in vigore è la seguente:

Contributo carico datore di lavoro: 0,80% calcolato sull'imponibile previdenziale

contributo carico dipendente: 0,65% calcolato sull'imponibile previdenziale

Articolo 6

RIPARTIZIONE CONTRIBUTO

L'ammontare annuo della contribuzione versata all'ente bilaterale è così suddivisa:


- Il 60% a favore delle integrazioni malattie, infortuni ed indennità varie;
- Il 40% a favore delle associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori quale contributo di assistenza contrattuale (C.A.C.).

La quota di contributo di assistenza contrattuale incassata verrà ripartita nel seguente modo: una metà sarà di competenza delle associazioni di categoria dei datori di lavoro, una metà sarà di competenza dei sindacati dei lavoratori.

Tali metà saranno a loro volta rispettivamente ripartite in base ad accordi sottoscritti tra le parti e depositati presso la sede dell'Ente Bilaterale. Gli accordi hanno validità fino al deposito di un nuovo accordo tra le parti.

Le quote C.A.C. verranno versate entro le seguenti scadenze:

- un acconto entro il 31 luglio di ogni anno;
- un acconto entro il 24 dicembre di ogni anno;
- il saldo entro i 15 giorni successivi alla data di approvazione del bilancio.



Articolo 7

AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE E COMITATO DI GESTIONE

Le risorse derivanti dalla contribuzione sono depositate in specifici conti correnti e la gestione delle stesse spetta al Comitato di Gestione.

I prelievi, le erogazioni, i pagamenti per qualsiasi titolo o causale devono essere effettuati con approvazione del Comitato di Gestione, nel rispetto delle norme statutarie e del presente regolamento con firma del Presidente o del Vice-Presidente

Articolo 8

MANCATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

Nei confronti dei datori di lavoro inadempienti il "Cimiav Ente Bilaterale Agricolo di Novara e VCO", si riserva di mettere in atto tutte le azioni necessarie, finalizzate all'incasso dei contributi dalle stesse dovuti, adottando i provvedimenti previsti dalle leggi e dalla contrattazione, non escludendo nessun altro procedimento il cui fine è quello del recupero dei contributi dovuti dalle aziende al "Cimiav Ente Bilaterale Agricolo di Novara e VCO"..

Articolo 9

PRESTAZIONI MUTUALISTICHE INTEGRAZIONI

Possono avere diritto all'integrazione dell'evento di malattia o infortunio tutti gli operai agricoli e florovivaisti assunti sia a tempo determinato che indeterminato e gli apprendisti.

RICHIESTA INTEGRAZIONE DA PARTE DEGLI OPERAI A TEMPO DETERMINATO

Il dipendente deve presentare all'ente bilaterale "modulo di richiesta integrazione" – All. A – il quale deve essere compilato in tutte le sue parti, pena sospensione della pratica.

Per avere diritto al rimborso dell'integrazione la richiesta deve essere consegnata entro un anno dal ricevimento del pagamento dell'indennità da parte dell'inps/inail, ovvero entro un anno dall'evento, qualora lo stesso abbia una durata pari o inferiore alla carenza (3 gg. per malattie, 4 gg. per infortuni). L'ente bilaterale provvede ad integrare gli eventi di malattia/infortunio, sulla base delle giornate indennizzate da INPS/INAIL (escludendo eventuali giorni non liquidati per sanzioni, ecc.) e comunque, le giornate indennizzabili non potranno superare quelle comprese in un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare.

L'integrazione della malattia viene erogata solo per i periodi in cui il lavoratore risulta assunto presso un'azienda agricola in regola con il versamento dei contributi all'ente bilaterale.

L'integrazione dell'infortunio viene erogata per i periodi in cui il lavoratore risulta assunto presso un'azienda agricola in regola con il versamento dei contributi all'ente bilaterale, fino a guarigione



completa – fermo restando il limite di 180 giorni - , ovvero, in caso di cessazione, per un periodo di 120 giorni di calendario dopo la risoluzione del rapporto di lavoro.

Nell'eventualità in cui il lavoratore, pur avendo inoltrato la documentazione, non avesse ricevuto l'assegno di liquidazione integrazione da parte dell'ente bilaterale, ha facoltà di reclamarne il pagamento entro un anno dal momento in cui ha ricevuto l'indennità dall'INPS/INAIL.

Per gli eventi il cui decorso è superiore alla carenza il dipendente deve:

- attendere il pagamento dell'indennità di malattia/infortunio da parte dell'INPS/INAIL;
- presentare all'ente bilaterale il prospetto di liquidazione attestante l'effettivo pagamento dell'evento da parte degli enti previdenziali;
- presentare all'ente bilaterale il "modulo di richiesta integrazione" debitamente compilato in tutte le sue parti -All.A-.
- allegare alla richiesta copia busta paga

Per gli eventi il cui decorso è inferiore o pari alla carenza il dipendente deve:

- presentare copia del certificato medico di malattia/infortunio;
- presentare all'ente bilaterale il "modulo di richiesta integrazione" debitamente compilato in tutte le sue parti -All. A-;
- allegare alla richiesta copia busta paga


Agli operai a tempo determinato spetta una sola carenza all'anno, salvo i casi in cui la malattia comporti un numero di giorni di assenza superiore a quelli della carenza.

RICHIESTA INTEGRAZIONE DA PARTE DEGLI OPERAI A TEMPO INDETERMINATO.

A) Per gli eventi di infortunio

Per gli eventi di infortunio, non anticipati in busta paga dal datore di lavoro, deve essere inoltrata apposita domanda da parte del dipendente a tempo indeterminato attraverso il "modulo di richiesta integrazione" – All. B - compilato in tutte le sue parti, pena sospensione della pratica.

Per avere diritto al rimborso dell'integrazione la richiesta deve essere consegnata entro un anno dal ricevimento del pagamento dell'indennità da parte dell'INAIL, ovvero entro un anno dall'evento qualora lo stesso abbia una durata pari o inferiore alla carenza (4 gg. per infortuni).



L'integrazione dell'infortunio viene erogata per i periodi in cui il lavoratore risulta assunto presso un'azienda agricola in regola con il versamento dei contributi, fino a guarigione completa – fermo restando il limite di 180 giorni –, ovvero, in caso di cessazione, per un periodo di 120 giorni di calendario dopo la risoluzione del rapporto di lavoro.

Nell'eventualità in cui il lavoratore, pur avendo inoltrato la documentazione, non avesse ricevuto l'assegno di liquidazione integrazione da parte dell'ente bilaterale, ha facoltà di reclamarne il pagamento entro un anno dal momento in cui ha ricevuto l'indennità dall'INAIL.

Per gli eventi il cui decorso è superiore alla carenza il dipendente deve:

- attendere il pagamento dell'indennità di infortunio da parte dell'INAIL;
- presentare all'ente bilaterale il prospetto di liquidazione attestante l'effettivo pagamento dell'evento da parte dell'INAIL;
- presentare all'ente bilaterale il "modulo di richiesta integrazione" debitamente compilato in tutte le sue parti – All. B -.
- allegare alla richiesta copia busta paga

Per gli eventi il cui decorso è inferiore o pari alla carenza il dipendente deve:

- presentare copia del certificato medico di infortunio;
- presentare all'ente bilaterale il "modulo di richiesta integrazione" debitamente compilato in tutte le sue parti – All. B -
- allegare alla richiesta copia busta paga

B) Per gli eventi di malattia

Per ottenere l'integrazione delle indennità di malattia anticipate in busta paga, deve essere inoltrata apposita domanda da parte dell'azienda attraverso il "modulo di richiesta integrazione" – all. C – il quale dovrà essere compilato in tutte le sue parti, pena sospensione della pratica.

Per avere diritto al rimborso dell'integrazione la richiesta deve essere consegnata entro un anno dal pagamento dell'indennità da parte dell'azienda, ovvero entro un anno dall'evento qualora lo stesso abbia una durata pari o inferiore alla carenza (3 gg. per malattia).

L'ente bilaterale provvede ad integrare gli eventi sulla base delle giornate indennizzabili dall'INPS (escludendo eventuali giorni non liquidati per sanzione, ecc....), che comunque non potranno superare quelle comprese in un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare.

L'ente provvederà a richiedere ai lavoratori il rimborso di giornate integrate e ritenute non indennizzabili dall'INPS.

L'azienda, per ogni evento di malattia, dovrà comunicare alla cassa le giornate ritenute non indennizzabili dall'INPS.

L'ente bilaterale provvede ad erogare l'integrazione per le giornate riconosciute indennizzabili dall'INPS a seguito di ricorso presentato dal dipendente e conclusosi a favore dello stesso.

L'integrazione della malattia viene erogata solo per i periodi in cui il lavoratore risulta assunto presso un'azienda agricola in regola con il versamento dei contributi all'ente bilaterale.

Nell'eventualità in cui l'azienda, pur avendo inoltrato la documentazione, non avesse ricevuto l'assegno di liquidazione integrazione da parte dell'ente bilaterale, ha facoltà di reclamarne il pagamento entro un anno dal verificarsi dell'evento.

Per gli eventi il cui decorso è superiore alla carenza l'azienda deve:

- presentare copia del certificato medico di malattia/infortunio;
- presentare all'ente bilaterale il "modulo di richiesta integrazione" debitamente compilato in tutte le sue parti – All. C -.
- presentare all'ente bilaterale copia della busta paga dalla quale si evince il periodo indennizzato.

Per gli eventi il cui decorso è inferiore o pari alla carenza l'azienda deve:

- presentare copia del certificato medico di malattia/infortunio;
- presentare all'ente bilaterale il "modulo di richiesta integrazione" debitamente compilato in tutte le sue parti – All. C -.
- presentare all'ente bilaterale copia della busta paga.

L'Ente Bilaterale Agricolo di Novara e V.C.O. provvederà al calcolo dell'integrazione delle giornate lavorative come segue:

Operai a Tempo Indeterminato – O.T.I.

Malattia

Carenza -primi tre giorni-:	85% della retribuzione giornaliera
Dal 4° al 15° giorno:	integrazione sino all'85%
Dal 16° al 20° giorno:	integrazione sino al 100%
Dal 21° al 180° giorno:	integrazione sino al 100%

Infortunio

Carenza – primi 4 giorni:- 100% della retribuzione giornaliera
Dal 5° al 90° giorno: integrazione sino al 100%
Dal 91° giorno: integrazione sino al 100%

Operai a Tempo Determinato – O.T.D.

Malattia

Carenza -primi tre giorni:- 85% della retribuzione giornaliera
Dal 4° al 15° giorno: integrazione sino all'85%
Dal 16° al 20° giorno: integrazione sino al 100%
Dal 21° al 180° giorno: integrazione sino al 100%

Infortunio

Carenza – primi 4 giorni:- 100% della retribuzione giornaliera
Dal 5° al 90° giorno: integrazione sino al 100%
Dal 91° giorno: integrazione sino al 100%

Agli operai a tempo determinato spetta una sola carenza all'anno, salvo i casi in cui la malattia comporti un numero di giorni di assenza superiore a quelli della carenza.

Articolo 10

INDENNITA' IN CASO DI MORTE

In caso di decesso del dipendente assunto a tempo indeterminato, il "Cimiav Ente Bilaterale Agricolo di Novara e VCO". corrisponderà alla famiglia del defunto due mesi di retribuzione globale in atto.

In caso di decesso del dipendente assunto a tempo determinato da almeno 6 mesi, il "Cimiav Ente Bilaterale Agricolo di Novara e VCO". corrisponderà alla famiglia del defunto un mese di retribuzione globale in atto.

Articolo 11

**CRITERI E MODALITA' DI EROGAZIONE
PRESTAZIONI**

Le integrazioni, nonché le ulteriori prestazioni previste, verranno liquidate previa presentazione delle relative domande sulla prevista modulistica corredate dalla necessaria documentazione.

Il Comitato di gestione autorizzerà l'erogazione delle prestazioni dopo avere verificato la regolarità contributiva nei riguardi dell'Ente Bilaterale da parte delle aziende e la necessaria documentazione di cui all'art. 9.

Articolo 12

RECLAMI

Eventuali contestazioni relative alle attività espletate dall'ente e/o decisioni deliberate dagli organi dell'ente, dovranno essere presentate per iscritto entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle relative comunicazioni.

Articolo 13

DECADENZA DEL DIRITTO AL SERVIZIO E ALLE PRESTAZIONI

Il diritto alle integrazioni si estingue per:

- cessata attività dell'azienda;
- decesso del dipendente (fatta salva l'indennità prevista);
- cessazione del rapporto di lavoro (fatte salve le integrazioni in costanza di rapporto di lavoro);
- esclusione disposta dal comitato di gestione in presenza di omissioni contributive, irregolarità, o abusi, ecc;
- passaggio del dipendente alla categoria di impiegato e/o dirigente agricolo o ad altro settore.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro o per passaggio alla categoria di impiegato e/o di dirigente e comunque per qualsiasi altra motivazione, l'azienda è tenuta a darne comunicazione al "Cimiav Ente Bilaterale Agricolo di Novara e VCO".

Articolo 14

VARIAZIONE O CESSAZIONE DEL DATORE DI LAVORO

Con riferimento al caso in cui l'Azienda per qualsiasi motivo cessi la propria attività, la stessa sarà tenuta a darne comunicazione al "Cimiav Ente Bilaterale Agricolo di Novara e VCO" nel termine massimo dei 60 giorni.

Nel caso di trapasso di azienda, cambio di gestione e/o concessione e/o cessione di ramo d'azienda ecc, l'azienda cessante è tenuta a comunicare i nominativi degli operai trasferiti, all'azienda subentrante.

In tutti i casi l'azienda subentrante inizierà a calcolare e versare la contribuzione prevista, dal primo giorno in cui è avvenuto il subentro, salvo che nella contrattazione del subentro, non vi sia stato previsto l'accollo della contribuzione pregressa, trattenuta e non ancora versata dall'azienda cessante. In questo caso, l'azienda subentrante deve dare comunicazione scritta, con allegata adeguata documentazione.



Articolo 15
PRIVACY E TUTELA DATI
PERSONALI

Il "Cimiav Ente Bilaterale Agricolo di Novara e VCO" in qualità di titolare del trattamento si impegna a gestire tutti i dati forniti dalle aziende, dai loro consulenti, dai centri di servizio e dai lavoratori dipendenti nel rispetto ed entro i limiti previsti dal GDPR 679/2016.

Il conferimento dei dati, ivi compresi eventualmente quelli sensibili, richiesti dalle procedure di registrazione, contribuzione e corresponsione delle indennità integrative straordinarie, saranno strettamente funzionali alla gestione e all'esecuzione del rapporto tra le aziende, i dipendenti e il "Cimiav Ente Bilaterale Agricolo di Novara e VCO".

Le modalità di trattamento dei dati e le procedure sono effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici e sono quelle necessarie per il fine indicato nel rispetto dei principi di liceità correttezza e trasparenza e con logiche strettamente correlate agli scopi e finalità del "Cimiav Ente Bilaterale Agricolo di Novara e VCO", attribuite dallo statuto, dal regolamento e dalla contrattazione Provinciale e Nazionale tra le parti. I dati potranno essere conosciuti dai componenti del comitato di gestione del "Cimiav Ente Bilaterale Agricolo di Novara e VCO" e dai collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli in qualità di incaricati di volta in volta individuati, che saranno "tutti obbligati" e tenuti alla riservatezza. I dati personali saranno custoditi e controllati con misure di sicurezza adeguate atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione / perdita, accessi non autorizzati, trattamento illecito.


Tutti i dati non sono soggetti a diffusione; potranno essere comunicati, oltre che alle Parti costitutive del "Cimiav Ente Bilaterale Agricolo di Novara e VCO". (nel pieno rispetto di quanto sopra detto) anche a terzi soltanto per svolgere o fornire servizi funzionali all'esecuzione e prosecuzione del rapporto tra l'Ente Bilaterale, le Aziende, i dipendenti ed Enti terzi.



Articolo 16
INFORMAZIONI E PUBBLICITA'

In attuazione di quanto previsto nel presente regolamento, il "Cimiav Ente Bilaterale Agricolo di Novara e VCO". provvederà ad informare nelle forme più opportune, tutti i soggetti interessati.

Quanto non disciplinato nel presente regolamento e/o nelle specifiche convenzioni/accordi legati alle prestazioni e provvidenze (in forza dell'articolo 9 comma 8 dello statuto), potrà essere colmato, modificato e integrato con specifica delibera dal Comitato di Gestione, che diverrà di volta in volta, integrativa del regolamento stesso.



Novara, 26/04/2018

Allegati: modulo A, modulo B, modulo C


Le parti


Confagricoltura di Novara e VCO

FLAI CGIL
NOVA RA 


Federazione Interprovinciale Coldiretti
di Novara e VCO

FAI CISL Piemonte Orientale


Confederazione Italiana Agricoltori
Novara Vercelli e VCO


UILA UIL territoriale di Novara
Vercelli, Biella e Verbania
